



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e definizioni.....	3
Art. 2 - Indirizzi generali	3
CAPO II - DISPOSIZIONI SU CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI	4
Art. 3 - Requisiti soggettivi per la concessione dei contributi e vantaggi economici.....	4
Art. 4 - Ambito di assegnazione	4
Art. 5 - Determinazione dell'ammontare dei contributi e dei vantaggi economici.....	5
Art. 6 - Avviso/bando per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici	5
Art. 7 - Domanda di contributo o di vantaggio economico	6
Art. 8 - Concessione dei contributi e dei vantaggi economici.....	6
Art. 9 - Liquidazione del contributo o del vantaggio economico	7
Art. 10 - Decadenza dal contributo o dal vantaggio economico.....	7
Art. 11 - Pubblicizzazione dell'attività o iniziativa ammessa a contributo	8
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 12 – Concessioni di altri contributi	8
Art. 13 – Concessione di ulteriori contributi assegnati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento	8
Art. 14 – Contributi ad enti locali.....	9
Art. 15 - Adempimenti in materia di trasparenza	9
Art. 16 - Norma di rinvio e abrogazioni.....	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di altri interventi di sostegno. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) contributo: l'intervento, di carattere occasionale o continuativo, con cui l'amministrazione concorre solo in parte alla copertura degli oneri economici legati ad iniziative o attività di interesse pubblico;
- b) vantaggio economico: intervento volto alla fruizione occasionale e temporanea di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero di tariffe agevolate;

Art. 2 - Indirizzi generali

La Città Metropolitana di Firenze, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, solidarietà, cooperazione e degli altri principi fissati dallo Statuto, favorisce e sostiene le attività e le iniziative dirette a perseguire il pieno sviluppo della persona umana nonché la valorizzazione e la promozione del territorio, del ricco patrimonio culturale e delle risorse naturali tra i suoi maggiori elementi di caratterizzazione.

Il sostegno alle suddette attività ed iniziative costituisce modalità di attuazione del proprio programma di mandato.

I contributi sono concessi per attività, iniziative e manifestazioni di significativo interesse che si svolgono nel territorio metropolitano.

La concessione di contributi non conferisce diritto ad altri futuri interventi, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Non sono da imputare alla Città Metropolitana di Firenze responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative o attività per le quali ha concesso contributi. I criteri di cui all'art. 12, L. n. 241/1990 per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici, sono approvati dal Consiglio metropolitano secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

CAPO II - DISPOSIZIONI SU CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 3 - Requisiti soggettivi per la concessione dei contributi e vantaggi economici

Possono beneficiare di contributi i soggetti pubblici, gli enti a carattere culturale, le associazioni, le fondazioni e i comitati che abbiano i seguenti requisiti:

- a) statuto o altro atto analogo non in contrasto con la Costituzione, la legge, l'ordine pubblico e lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, con particolare riferimento ai divieti di propaganda di ideologie fondate sulla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) per le organizzazioni di volontariato, l'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", nella sezione di cui all'art. 46 comma 1 lettera a) dello stesso D.Lgs. 117/2017
- c) per le associazioni di promozione sociale, l'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", nella sezione di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) dello stesso D.Lgs. 117/2017;

Non possono godere di contributi le organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 4 - Ambito di assegnazione

1. Nell'ambito degli indirizzi previsti dall'art. 2, la Città Metropolitana di Firenze può assegnare contributi e vantaggi economici per il perseguimento delle seguenti finalità di carattere generale:

- a) valorizzazione di eventi e attività legati alla storia, alla cultura, all'arte e alla memoria del territorio metropolitano;
- b) valorizzazione di eventi e attività di alto significato civile, morale, sportivo, sociale, artistico e culturale;
- c) promozione del territorio e dell'amministrazione metropolitana a livello nazionale ed internazionale;
- d) promozione delle pari opportunità;

e) cooperazione internazionale;

Art. 5 - Determinazione dell'ammontare dei contributi e dei vantaggi economici

L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione. Il Sindaco metropolitano, con l'approvazione del PEG, Piano Esecutivo di Gestione, prevede annualmente le somme destinate all'erogazione dei contributi e dei vantaggi economici.

Art. 6 - Avviso/bando per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici

Nei limiti delle risorse stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 1, il Dirigente competente alla gestione delle risorse destinate ai contributi e ai vantaggi economici approva e pubblica un avviso/bando nel quale richiama gli obiettivi da perseguire, i requisiti, il budget complessivo a disposizione nonché le modalità per la determinazione dell'ammontare del singolo contributo o del vantaggio economico secondo quanto disposto dall'articolo 5. All'avviso/bando è data massima pubblicità attraverso i canali istituzionali in possesso della Città Metropolitana di Firenze ritenuti più idonei (Albo pretorio per la pubblicazione ufficiale, home page del sito istituzionale, comunicato stampa, profili social ufficiali presidiati).

Di regola, l'avviso/bando stabilisce i criteri in base ai quali sono assegnati i singoli contributi; i criteri sono idonei a tener conto, valorizzare ed a premiare:

a) la rilevanza delle iniziative in rapporto agli interessi della collettività metropolitana, con particolare riferimento alla qualità dell'iniziativa, alla attrattività delle iniziative proposte, alla loro durata e programmazione;

b) il carattere aggregativo del progetto con particolare riferimento alla realizzazione anche in forma associata e sinergica da parte delle associazioni promotrici;

c) il carattere territoriale che si manifesta attraverso il rilievo metropolitano, nazionale o internazionale dell'iniziativa o la rivitalizzazione/valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano, il mantenimento di un importante presidio culturale sul territorio, o l'organizzazione di eventi in sedi di proprietà della Città Metropolitana, quali, ad esempio, il Palazzo Medici Riccardi e/o il Parco mediceo di Pratolino;

- d) l'importanza del progetto che si manifesta attraverso il numero di spettatori o cittadini coinvolti negli eventi programmati, la collaborazione o il sostegno delle istituzioni presenti nel territorio, l'evidenza data al progetto da organi di stampa locali o nazionali;
- e) l'eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
- f) la capacità economica del richiedente e la sostenibilità finanziaria del progetto;

Art. 7 - Domanda di contributo o di vantaggio economico

I soggetti interessati all'avviso presentano domanda redatta su apposito modulo reperibile dal sito istituzionale. I requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento e di cui alla normativa di riferimento sono dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante di soggetti pubblici, enti a carattere culturale, associazioni, fondazioni e comitati di cui all'art. 3 del presente Regolamento. La domanda è indirizzata al responsabile del procedimento nei modi e nei termini indicati nell'avviso.

La domanda deve contenere quanto richiesto ed evidenziato dall'avviso pena l'inammissibilità.

Art. 8 - Concessione dei contributi e dei vantaggi economici

Il Dirigente competente, o suo delegato verifica l'ammissibilità delle domande di contributo in base a quanto previsto dagli articoli del Capo II del presente Regolamento. Qualora la domanda sia incompleta sotto il profilo sostanziale o manchi dei requisiti previsti, adotta un provvedimento semplificato di inammissibilità. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta sotto il profilo formale, invita il richiedente a regolarizzarla. In caso di mancata regolarizzazione, dichiara l'improcedibilità con provvedimento semplificato.

A seguito dell'istruttoria, così come previsto nell'apposito avviso/bando, il Dirigente competente o suo delegato individua con proprio atto i soggetti beneficiari in base agli artt. 2 e 4 e determina l'ammontare dei relativi contributi ai sensi dell'avviso di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

Il Dirigente competente, o suo delegato, adotta l'impegno di spesa su apposito capitolo del bilancio e procede successivamente con la liquidazione.

Art. 9 - Liquidazione del contributo o del vantaggio economico

L'erogazione del contributo avviene, di regola, dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze, su presentazione di apposita relazione contenente:

- a) dettagliata descrizione dell'attività o iniziativa posta in essere, con riferimento a quanto indicato con la presentazione della domanda e con l'indicazione delle eventuali cause oggettive ed imprevedibili, per cui l'iniziativa o l'attività originariamente programmata non è stata realizzata in tutto o in parte;
- b) bilancio consuntivo economico dell'iniziativa corredato da fatture e quietanze di pagamento per l'ammontare del contributo assegnato.

Qualora il Dirigente competente, o suo delegato, ravvisi una discordanza tra l'iniziativa o l'attività programmata e quella effettivamente realizzata, senza che vi siano cause oggettive ed imprevedibili che giustificano tale discordanza, la misura del contributo è proporzionalmente ridotta.

Art 10 - Decadenza dal contributo o dal vantaggio economico

Il beneficiario decade dalla concessione del contributo conseguito quando:

- a) l'iniziativa o la manifestazione non è stata realizzata;
- b) sono intervenute sostanziali modifiche dell'iniziativa illustrata nella domanda presentata ai sensi dell'art. 7, in assenza di cause oggettive ed imprevedibili;
- c) le dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente risultano non veritiere a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione;
- d) si verificano altre ipotesi di decadenza eventualmente previste nell'avviso di cui all'art. 6;

Nelle ipotesi descritte alle lett. a) e b) del comma precedente, il Dirigente competente, o suo delegato, può in alternativa, sospendere l'erogazione del beneficio e invitare l'interessato a conformarsi a quanto dichiarato, a pena di decadenza.

Nel caso di decadenza dalla concessione del contributo, le somme già percepite sono restituite nei termini stabiliti dall'atto di decadenza.

Art. 11 - Pubblicizzazione dell'attività o iniziativa ammessa a contributo

I beneficiari di contributi sono tenuti a pubblicizzare, in ogni forma e modo, che l'iniziativa o l'attività è realizzata con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze.

Ogni progetto ammesso a contributo dovrà riportare su tutto il materiale informativo prodotto lo stemma della Città Metropolitana di Firenze. Con la concessione del contributo la Città Metropolitana di Firenze concede anche il patrocinio all'iniziativa.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Concessioni di altri contributi

Fermi restando i principi generali del presente regolamento, è facoltà della Città Metropolitana concedere un contributo (alternativo a quello ordinario) per lo svolgimento di singole iniziative che esulano dall'attività ordinaria e che siano di particolare interesse per il territorio, per la loro rilevanza per la vita e per la crescita sociale, culturale della comunità.

Nel caso di contributi assegnati ai sensi del comma precedente si procederà con atto del Dirigente competente o suo delegato preceduto da apposita disposizione del Sindaco, del Consigliere delegato o di apposita delibera di Consiglio.

In ogni caso resta valido quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 13 – Concessione di ulteriori contributi assegnati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento

Nei casi di eventi o attività di particolare rilievo, già beneficiari di contributi assegnati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, la Città metropolitana può stanziare ed assegnare ulteriori fondi da erogare ai soggetti beneficiari.

Nel caso di contributi assegnati ai sensi del comma precedente si procederà con atto del Dirigente preceduto da apposita disposizione del Sindaco, del Consigliere delegato o di apposita delibera di Consiglio.

La relazione di cui all'art. 9 dovrà tener conto degli ulteriori fondi stanziati come contributi.

Art. 14 – Contributi ad enti locali

Nei casi di eventi o attività di particolare rilievo, di cui all'art. 4 del presente regolamento, organizzati o patrocinati da altri enti locali del territorio, la Città metropolitana di Firenze può erogare direttamente contributi agli enti locali del territorio; sarà cura degli enti locali che organizzano o patrocinano l'evento raccogliere la documentazione necessaria per la liquidazione e trasmettere una nota riepilogativa alla Città metropolitana.

Nel caso di contributi assegnati ai sensi del comma precedente si procederà con atto del Dirigente preceduto da apposita disposizione del Sindaco, del Consigliere delegato o di apposita delibera di Consiglio.

Art. 15 - Adempimenti in materia di trasparenza

In linea con quanto disposto dalla legge in materia di trasparenza, la Città Metropolitana di Firenze pubblica sul proprio sito istituzionale – sezione "Amministrazione trasparente" le somme liquidate a titolo di contributo e vantaggio economico. Sono adottate misure adeguate per tutelare il rispetto della riservatezza dei beneficiari.

Art. 16 - Norma di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, generale e di settore.